

REDDITO IMPRESA E IRAP

Mense aziendali: servizi sostitutivi anche tramite “App Mobile”

di Luca Caramaschi

Il progresso tecnologico entra a gamba tesa nelle procedure aziendali. Con il **Principio di diritto n. 3 del 08.10.2018** l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dei **servizi sostitutivi di mensa aziendale** resi tramite “app” (l'applicazione utilizzabile da **smartphone** e tablet) al fine di comprendere se ad essi, pur resi con la descritta modalità, risulti possibile applicare la disciplina fiscale appositamente prevista per i cosiddetti **“buoni pasto”** (o ticket), da ultimo disciplinata con il **Decreto del MISE datato 07.06.2017** ed entrato in vigore il 09.09.2017.

Principali caratteristiche dei buoni pasto

- possono essere utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l'orario di lavoro o al supermercato, ma anche in **agriturismi, mercatini e spacci aziendali**;
- possono essere **cumulati** per un massimo di 8 e non possono essere convertiti in denaro o rivenduti e possono essere utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part-time, e collaboratori, anche in **assenza di pausa pranzo** nel proprio contratto di lavoro;
- sono **nominativi** e dunque potrà utilizzarli soltanto il titolare (non potranno essere ceduti neppure al coniuge per fare la spesa, e il loro utilizzo, se non per il pranzo, è ammesso soltanto per l'acquisto di prodotti di uso alimentare);
- devono essere **datati e sottoscritti** dal titolare: è presente uno spazio riservato all'indicazione della firma del lavoratore titolare e per indicare la data di utilizzo; diversamente, per i **buoni pasto elettronici**, l'indicazione del titolare è digitalizzata grazie ad un numero ed un codice identificativo e non è richiesta l'apposizione di alcuna firma da parte del titolare;
- la tassazione rimane invariata rispetto al passato: quelli **cartacei** restano esenti dalle imposte fino al valore di € 5,29; detto importo sale a € 7 per i ticket in **formato elettronico**, incentivati in virtù della loro trasparenza e tracciabilità (il valore di ogni singolo ticket si intende comprensivo di Iva al 10 per cento per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande).

Nel presupposto che il servizio reso tramite apposita “App Mobile” sia assimilabile ai predetti **servizi sostitutivi di mensa** aziendale resi a mezzo dei **buoni pasto**, l'Agenzia precisa nel citato **principio di diritto n.3** che lo stesso deve essere trattato fiscalmente nel modo seguente:

- ai fini Irpef, e cioè in capo al **dipendente**, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avviene alle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir,

laddove è disposto che “*Non concorrono a formare il reddito ... le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi...*”;

- ai fini Ires, e cioè in capo alla **società**, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, **non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir**;
- ai fini Iva si rendono applicabili le **aliquote ridotte** del 4 e 10 per cento previste nei **numeri 37 e 121** della **Tabella A**, allegata al **D.P.R. 633/1972**.

Sotto tale ultimo profilo, quello dell’Iva, il citato principio di diritto precisa che si riserva di valutare gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della **Direttiva UE 2016/1065 del 27.06.2016** (cosiddetta **“Direttiva sui voucher”**) che dovrebbe avvenire entro la fine del 2018 e che quindi interesserà i **buoni pasto** emessi successivamente al **31 dicembre 2018**.

Si fa presente che ad ora risulta approvato in data 8 agosto 2018 lo schema di decreto legislativo di **recepimento** della citata Direttiva, che prevede una distinzione tra buoni “monouso” e buoni “multiuso”. In virtù delle modifiche apportate dal citato **Decreto MISE** datato 07.06.2017 i **buoni pasto (o ticket)** dovrebbero ricadere nella definizione di **buoni-corrispettivo multiuso**.

Seminario di specializzazione

IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE, FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA

Scopri le sedi in programmazione >